



Il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili

VISTI gli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea;

VISTA la comunicazione “*Temporary framework for State aid measures to support economy in the current COVID-19 outbreak-COM 2020/C 91 I/01*”, di seguito “*Quadro Temporaneo*”;

VISTA la legge 28 gennaio 1994, n. 84 e, in particolare, gli articoli 16 e 18;

VISTO l'articolo 36 del Regio decreto 30 marzo 1942, n.327;

VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023*”;

VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

VISTO, in particolare, l'articolo 199 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.77 e successivamente modificato dal decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 e dal decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito con modificazioni dalla legge n.156 del 9 novembre 2021;

VISTO, in particolare, l'articolo 4 comma 5, lett. d) del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, il quale prevede che “*d) dopo il comma 10-quinquies è aggiunto il seguente: “10-sexies. Le eventuali risorse residue di cui alla lettera a) del comma 7, non assegnate con il decreto di cui al comma 8, sono destinate alle imprese titolari di concessioni demaniali di cui all'articolo 36 del codice della navigazione, alle imprese di cui agli articoli 16 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, nonché alle imprese concessionarie per la gestione di stazioni marittime e servizi di supporto a passeggeri, a titolo di indennizzo per le ridotte prestazioni rese da dette società conseguenti alla riduzione dei volumi di traffico dal 1° gennaio 2021 al 31 luglio 2021, rispetto ai corrispondenti mesi dell'anno 2019. Le modalità attuative del presente comma sono definite con decreto del Ministero delle infrastrutture e mobilità sostenibili, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione*”;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza, in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, da ultimo prorogato sino al 31 dicembre 2021 con il

decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105 convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126;

CONSIDERATO che il comma 5 lett. d), ultimo alinea, del citato articolo 4 del decreto-legge n. 121 del 2021 rinvia ad apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili la definizione delle modalità attuative per il riconoscimento dell'indennizzo per le ridotte prestazioni rese dalle imprese titolari di concessioni demaniali di cui all'articolo 36 del codice della navigazione, alle imprese di cui agli articoli 16 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, nonché alle imprese concessionarie per la gestione di stazioni marittime e servizi di supporto a passeggeri conseguenti alla riduzione dei volumi di traffico dal 1° gennaio 2021 al 31 luglio 2021, rispetto ai corrispondenti mesi dell'anno 2019;

CONSIDERATO che risultano risorse residue, di cui alla lettera a) del comma 7 dell'articolo 199 del decreto-legge n. 34 del 2020 citato, non assegnate con il decreto di cui al comma 8 per € 22.414.877,05 sul bilancio del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, appostate sul capitolo 1802, pg.3;

CONSIDERATO che il “Quadro Temporaneo” non sostituisce, ma integra gli altri strumenti di intervento pubblico consentiti in via ordinaria sulla base delle norme già vigenti sugli aiuti di Stato;

VISTA la notifica effettuata alla Commissione europea in data 25 novembre 2021 da parte del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e del Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

DECRETA

Articolo 1

(Soggetti beneficiari e modalità di presentazione della domanda)

1. Possono presentare domanda di accesso alle risorse residue, di cui al Fondo istituito all'articolo 199, comma 7 del decreto legge del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per il riconoscimento dell'indennizzo per ridotte prestazioni rese conseguenti alla riduzione dei volumi di traffico nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 luglio 2021, rispetto ai corrispondenti mesi dell'anno 2019, le imprese titolari di concessioni demaniali di cui all'articolo 36 del codice della navigazione, che svolgono attività direttamente connesse ai traffici portuali, le imprese di cui agli articoli 16 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, nonché le imprese concessionarie per la gestione di stazioni marittime e servizi di supporto a passeggeri, che hanno subito danni derivanti dall'insorgenza dell'epidemia da Covid-19, come previsto dall'articolo 4 comma 5, lett. d) del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2021, n. 156.

2. La domanda di cui al comma 1 deve essere presentata entro 7 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale www.mit.gov.it alla Direzione Generale per la vigilanza sulle Autorità di sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili esclusivamente all'indirizzo di posta elettronica certificata dg.tm@pec.mit.gov.it.

Articolo 2

(Compensazione danni)

1. Ai fini del presente decreto, l'indennizzo per le ridotte prestazioni per danno subito a causa dell'insorgenza dell'epidemia da Covid-19 è determinato tenendo conto dei minori ricavi conseguenti alle ridotte prestazioni, rese a causa della riduzione dei volumi di traffico nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 luglio 2021 rispetto ai corrispondenti mesi dell'anno 2019.
2. La richiesta di contributo può essere presentata anche per periodi limitati rispetto all'arco temporale previsto o per periodi non continuativi, purché comunque compresi tra il 1° gennaio 2021 e il 31 luglio 2021.
3. La riduzione dei ricavi, di cui al comma 1, deve essere riferita alla riduzione dei ricavi lordi conseguente alle misure di contenimento e di contrasto all'emergenza da Covid-19, tenendo anche conto:
 - a) dei costi cessanti connessi alla riduzione delle prestazioni;
 - b) dei minori costi di esercizio derivanti dagli ammortizzatori sociali applicati in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;
 - c) dei costi aggiuntivi sostenuti in conseguenza della medesima emergenza, quali, a titolo esemplificativo, igienizzazione e sanificazione dei mezzi utilizzati, acquisto di dispositivi di protezione individuale e similari, osservanza delle altre misure di contenimento della diffusione del COVID-19, in applicazione dei provvedimenti adottati in attuazione dei decreti – legge di cui in premessa.
4. Sono esclusi gli importi recuperabili da assicurazioni, contenzioso, arbitrato o altra fonte per il ristoro delle mancate entrate.
5. In ogni caso è esclusa qualsiasi sovra-compensazione del danno subito.

Articolo 3

(Oggetto della domanda)

1. La domanda di cui all'articolo 1 deve, a pena di inammissibilità:
 - a) essere redatta in conformità al modello di cui all'allegato A del presente decreto;

- b) indicare i valori di cui all'articolo 2, chiaramente distinti per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, in conformità al modello di cui all'allegato B del presente decreto;
- c) essere corredata – solo nei casi previsti alla successiva lettera f) - dalla tabella di cui all'allegato C del presente decreto;
- d) essere corredata da una relazione di un esperto indipendente, iscritto nel registro dei revisori legali, recante la descrizione anche del nesso causale tra le singole voci indicate ai fini della determinazione del danno subito e l'emergenza epidemiologica da Covid-19;
- e) recare la dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della società, resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti, sotto la propria responsabilità anche la veridicità dei dati della relazione, specificando in particolare che:
 - 1) i minori ricavi nel periodo non sono derivanti da eventi societari indipendenti e non connessi all'emergenza epidemiologica;
 - 2) non sono stati percepiti eventuali altri contributi europei, statali o regionali, erogati per le medesime fattispecie di cui all'ambito di applicazione dell'articolo 4, comma 5, lett. d), del decreto-legge n. 121 del 2021, che possano determinare sovracompensazioni;
 - 3) l'impresa, se diversa da microimpresa o piccola impresa, non si trovava già in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019;
 - 4) l'impresa, se microimpresa o piccola impresa già in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019, non è soggetta a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non ha ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione;
- f) dimostrare, laddove sia presentata da medie e grandi imprese che erano già in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019, che la perdita di fatturato subita sia conseguenza diretta di una misura di contenimento della diffusione del Covid-19, specificando il dettaglio dei periodi di vigenza della misura mediante compilazione della tabella in allegato C al presente decreto;
- g) essere corredata dalla dichiarazione sostitutiva ai fini antimafia relativa al legale rappresentante, agli altri amministratori, ai sindaci (anche supplenti), al socio unico o, in caso di numero di soci inferiore o pari a quattro, al socio di maggioranza e ai conviventi maggiorenni degli stessi.

Articolo 4 (Istruttoria e pagamento)

1. Sulla base degli elementi forniti, la Direzione Generale per la vigilanza sulle Autorità di sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne svolge l'attività istruttoria e adotta, entro 7 giorni dal termine ultimo di presentazione della domanda, i

provvedimenti di accoglimento o di rigetto delle domande presentate.

2. In caso di accoglimento, la medesima Direzione procede al pagamento dell'indennizzo riconosciuto, nel rispetto dell'importo massimo complessivo previsto al paragrafo 22(a) del "Quadro Temporaneo" subordinatamente alla positiva decisione della Commissione europea.
3. Qualora l'importo complessivo delle somme riconoscibili in conseguenza delle domande presentate ecceda l'entità della dotazione del fondo, l'importo riconosciuto a ciascuno degli aventi diritto è proporzionalmente ridotto nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.
4. Il provvedimento di cui al comma 1, con l'indicazione delle somme riconosciute alle singole imprese beneficiarie, è pubblicato nella sezione dedicata del sito internet del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili – Amministrazione trasparente.

Articolo 5

(Verifica in ordine alle dichiarazioni rese)

1. Il Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili effettua controlli in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese e delle informazioni prodotte dalle imprese istanti ai fini dell'assegnazione dei contributi di cui al presente decreto. Le imprese beneficiarie si impegnano a far effettuare tali controlli al personale del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili – Direzione Generale per la vigilanza sulle Autorità di Sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne. A tal fine il Ministero può acquisire informazioni presso ogni altra Amministrazione pubblica, nonché effettuare verifiche, ispezioni, controlli anche mediante accesso diretto alle sedi delle predette imprese beneficiarie e può altresì acquisire, presso terzi, la documentazione inerente alle attività oggetto di contribuzione.
2. Qualora a seguito di notizie o fatti intervenuti o all'esito di controlli effettuati dal Ministero sia accertata l'insussistenza dei requisiti di accesso alle misure di compensazione, i richiedenti decadono dai benefici di cui al presente decreto e il Ministero procede al recupero degli importi erogati, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato.
3. Costituisce ipotesi di decadenza dai benefici l'aver presentato dichiarazioni mendaci o documentazione falsa.
4. Qualora, a seguito di notizie o fatti intervenuti o all'esito di controlli effettuati dal Ministero, sia accertata la spettanza solo parziale della misura di compensazione, l'entità della stessa è corrispondentemente ridotta e ne viene disposto il recupero, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato.

Articolo 6
(*Norme sulla cumulabilità*)

1. Le misure di cui al presente decreto possono essere cumulate con aiuti *de minimis* e/o con aiuti ai sensi del regolamento generale di esenzione per categoria e/o con aiuti concessi in base a diverse sezioni del “Quadro Temporaneo”.

Articolo 7
(*Relazione alla Commissione europea*)

1. Entro un anno dalla data dell’autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea, il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili presenta alla stessa una relazione sugli importi delle somme concesse e sugli eventuali pagamenti recuperati qualora dovessero risultare superiori al danno subito come conseguenza diretta dell’epidemia da Covid-19.

Articolo 8
(*Riserva di attuazione*)

1. L’erogazione delle risorse è disposta con successivo decreto, previa positiva decisione della Commissione Ue sulla compatibilità con il mercato interno in base all’articolo 108, par.3, del TFUE.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo e pubblicato sul sito istituzionale www.mit.gov.it del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

Il Ministro
delle infrastrutture e della
mobilità sostenibili

SCHEMA DI DOMANDA DI ACCESSO AL FONDO PER LA COMPENSAZIONE DELLE RIDOTTE
PRESTAZIONI DELLE IMPRESE TITOLARI DI CONCESSIONI DEMANIALI DI CUI
ALL'ARTICOLO 36 DEL CODICE DELLA NAVIGAZIONE, DELLE IMPRESE DI CUI AGLI
ARTICOLI 16 E 18 DELLA LEGGE 28 GENNAIO 1994, N. 84, NONCHÉ DELLE IMPRESE
CONCESSIONARIE PER LA GESTIONE DI STAZIONI MARITTIME E SERVIZI DI SUPPORTO A
PASSEGGERI

ai sensi del comma 10 sexies dell'articolo 199 del decreto-legge 19 maggio, n.34, introdotto dall'articolo 4,
comma 5, lett. d) del decreto-legge 10 settembre 2021, n.121, convertito con modificazioni dalla legge 9
novembre 2021, n.156.

1. DATI IDENTIFICATIVI DELL'IMPRESA

Codice fiscale:
Partita IVA:
Denominazione:
Forma giuridica:
Indirizzo PEC (come risultante dal Registro delle imprese):
Codice attività prevalente:-
Indirizzo:
CAP: Comune: Provincia:

2. DATI RELATIVI AL FIRMATARIO

Cognome:
Nome:
Provincia di nascita:
Comune (o Stato estero) di nascita:.....
Data di nascita: ___/___/____
Codice fiscale:
In qualità di (indicare se rappresentate legale o delegato con poteri di rappresentanza):
.....
Telefono:
Cellulare:
E-mail:

3. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DELL'ART. 47 DEL DPR N. 445/2000

Il/La sottoscritto/a, _____ in qualità di rappresentante legale/delegato,
consapevole delle responsabilità, anche penali, derivanti dal rilascio di dichiarazioni non veritiere,
ai sensi degli articoli 75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445

DICHIARA

che l'impresa rappresentata è (barrare la/le casella/e interessata/e):

- titolare di concessione demaniale di cui all'articolo 36 del codice della navigazione;
- autorizzata ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n 84;
- titolare di concessione ai sensi dell'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n 84
- titolare di concessione per la gestione di stazioni marittime e servizi di supporto a passeggeri.

DICHIARA INOLTRE

- l'assenza di responsabilità nella causazione del danno da compensare, ai sensi degli articoli 1175 e 1227 del codice civile;
- la veridicità della documentazione da allegare indicata al punto 4;
- che le ridotte prestazioni non sono derivate da eventi societari indipendenti e non connessi all'emergenza epidemiologica;
- che non sono stati percepiti eventuali altri contributi europei, statali o regionali aventi finalità analoghe a quelle del presente decreto che possano determinare sovra – compensazioni;
- che l'impresa non si trovava già in difficoltà il 31.12.2019;
- che l'impresa non è soggetta a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbia ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione.

4. ALLEGATI

- a. Tabella informativa conforme al modello di cui all'Allegato B.
- b. Tabella in allegato C (laddove la domanda sia presentata da medie e grandi imprese che erano già in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019);
- c. Relazione di un esperto indipendente iscritto nel registro dei revisori legali recante la rigorosa descrizione, anche del nesso causale, tra le singole voci di cui alla citata tabella b indicate per la determinazione del danno subito e l'emergenza epidemiologica da Covid-19;
- d. Titolo concessorio e/o autorizzativo in copia conforme all'originale;
- e. Attestazione della propria condizione di rappresentante legale/delegato;
- f. Dichiarazione sostitutiva ai fini dell'informazione antimafia relativa al rappresentante legale, agli altri amministratori, ai sindaci (anche supplenti), ai soci di maggioranza (se il numero di soci è pari o inferiore a 4) o al socio unico e ai conviventi maggiorenni degli stessi.

Luogo e data

Firma del dichiarante

ATTENZIONE: allegare fotocopia di un documento di identità in corso di validità del dichiarante ed eventuale delega di firma.

NB: la presente dichiarazione non necessita dell'autenticazione della firma da parte di pubblico ufficiale e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di servizi pubblici e ai privati che vi consentono. L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71, comma 1, DPR 445/2000). In caso di dichiarazione falsa il cittadino sarà denunciato all'autorità giudiziaria.

<u>ALLEGATO B</u>	
Informazioni generali	
denominazione dell'impresa	
Rappresentante Legale _____ Firma _____	
Soggetto Certificatore _____ Firma _____	
Prestazioni:	
NUMERO PRESTAZIONI RELATIVE AL PERIODO ' 1 gennaio - 31 luglio 2019	
NUMERO PRESTAZIONI RELATIVE AL PERIODO ' 1 gennaio - 31 luglio 2021	
RICAVI:	
a.RICAVI RELATIVI AL PERIODO ' 1 gennaio - 31 luglio 2019	
b.RICAVI RELATIVI AL PERIODO ' 1 gennaio - 31 luglio 2021	
c. DIFFERENZA RICAVI (a-b)	
COSTI:	
d. COSTI CESSANTI CONNESSI ALLA RIDUZIONE DELLE PRESTAZIONI	
e. MINORI COSTI PER AMMORTIZZATORI SOCIALI	
f. MAGGIORI COSTI PER EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19	
g.TOTALE COSTI (d+e-f)	
h. ALTRI CONTRIBUTI RICEVUTI	
i. VALORE DEL CONTRIBUTO RICHIESTO (c-g-h)	

Luogo e data

Firma del dichiarante

TABELLA C

IMPATTO SULLE ATTIVITA' DI.....(inserire nome impresa)		
PERIODO DI RIFERIMENTO	CONTENUTO DELLA MISURA RESTRITTIVA CHE HA DETERMINATO UNA PERDITA DIRETTA IN TERMINI DI RIDUZIONE DEI RICAVI CONSEGUENTE ALLE MANCATE PRESTAZIONI	RIFERIMENTI NORMATIVI (NORMA ED ARTICOLO/ARTICOLI)